



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 9 giugno 2025

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Trani**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 27/2025 – Applicabilità dell'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale

Con riferimento al Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 2217 del 05.03.2025), relativo alla interpretazione dell'articolo 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, con il quale si chiede se l'Autorità amministrativa, quale il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), possa essere equiparata all'Autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto articolo, si osserva quanto segue.

L'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone, al comma 1, che "Il Consiglio o il Collegio, in relazione ai fascicoli assegnati, aperto il procedimento disciplinare, può disporre in ogni momento la sospensione, in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare".

In via preliminare, si precisa che tale norma prevede la facoltà, e non l'obbligo, di sospensione del procedimento.

Premesso quanto sopra, pur non risultando esservi in ambito giurisprudenziale casi di sospensione del procedimento disciplinare diversi dalla concomitante pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto incolpato, si ritiene tuttavia, attraverso una interpretazione letterale della norma del Regolamento che, poiché il TAR è un organo di giurisdizione amministrativa che giudica sui ricorsi avverso atti amministrativi, il Consiglio di Disciplina possa decidere di sospendere il procedimento disciplinare, una volta deliberata la sua apertura, per "i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria", purché tali fatti, oggetto del procedimento giurisdizionale innanzi al TAR, siano effettivamente i medesimi del procedimento disciplinare, tali da determinare l'opportunità di sospendere quest'ultimo.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio